Ministero dell' Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ZANELLA"
Piazzale Ubaldo Oppi, 4 - Bolzano Vicentino (VI)
Tel: 0444/350021-350085-354126 -
E mail: viic820008@istruzione.it - **Posta Certificata**: viic820008@pec.istruzione.it
Sito web: www.icbolzanoquinto.edu.it - **C.F.** 80017430242

VIIC820008 - A7F1960 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000236 - 15/01/2024 - V.5 - E

REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

Visto il D.P.R 235 del 21 novembre 2007, Regolamento che apporta modifiche e integrazioni al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti;
Viste le precisazioni contenute nella nota Ministeriale MIUR n. 3602 del 31 luglio 2008;

si delineano

le seguenti norme che regolano la composizione e il funzionamento dell'Organo di Garanzia presente nell'Istituto Comprensivo "G. Zanella" di Bolzano Vicentino.

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chi abbia interesse (genitori, tutori legali) a un apposito ORGANO DI GARANZIA interno alla Scuola, istituito e disciplinato dai Regolamenti delle singole Istituzioni scolastiche.

COMPOSIZIONE DELL'ORGANO DI GARANZIA

L'O.G. è designato dal Consiglio di Istituto.
Esso è presieduto:

- dal Dirigente scolastico, che ne assume la presidenza;
- da n° 2 rappresentanti dei docenti nominati dal Consiglio di Istituto, di cui uno svolge il compito di segretario verbalizzante; i docenti avanzano le proprie candidature in seguito a formale invito del Dirigente scolastico;
- da n° 2 rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio di Istituto; i genitori avanzano le proprie candidature in seguito a formale invito del Dirigente scolastico
- da n° 2 membri supplenti, uno per la componente docente, uno per la componente genitori;

I membri supplenti sostituiranno i titolari in caso di una motivata impossibilità a partecipare.

In caso di incompatibilità, qualora faccia parte dell'Organo lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione, si procede a sostituzione con il membro supplente.

Sussiste il dovere di astensione qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia il genitore dello studente sanzionato.

L'Organo di Garanzia rimane in carica 3 anni; può esaurire il proprio mandato per decadenza della funzione docente e genitore dei suoi membri; in tal caso l'Organo viene ricostituito con i membri supplenti, in prima fase, e successivamente con indizione di nuove elezioni.

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA

1. Il ricorso è ammesso entro 15 giorni dalla comunicazione della sanzione.

2. L'Organo di Garanzia, in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso**.**

3. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente scolastico, non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo**;** lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.

4. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto o a mezzo fonogramma, almeno 3 giorni prima della seduta.

5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

6. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.

7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Le delibere sono assunte a maggioranza. Non è prevista l'astensione. In caso di parità il voto del Presidente vale il doppio.

8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, con gli omissis necessari per la normativa sulla privacy, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.

9. Qualora l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione scritta ai genitori che l'hanno impugnata.

10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato. Sarà fatta pervenire la notifica scritta alla famiglia dell'alunno e al Consiglio di Classe interessato. Gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati

11. L'Organo di Garanzia decide anche sui conflitti che possono sorgere all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento di Disciplina.

12. Il presente Regolamento dell'Organo di Garanzia, integra, con efficacia immediata, il Regolamento di Disciplina degli Studenti, attualmente vigente.

ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ATTI

Tutti gli atti ascritti ai procedimenti disciplinari assunti collegialmente dal Consiglio di Classe e/o dal Dirigente scolastico sono archiviati nel fascicolo personale dell'alunno/a.

VIIC820008 - A7F1960 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000236 - 15/01/2024 - V.5 - E